



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03/08/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2021

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 - Campo di applicazione	5
Articolo 3 - Riferimenti Normativi	5
Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti	5
Articolo 5 - Attività di competenza del Comune.....	6
TITOLO II Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata	6
Articolo 6 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti.....	6
Articolo 7- Area di espletamento del servizio pubblico	6
Articolo 8 – Modalità della raccolta.....	6
Articolo 9- Classi merceologiche raccolta differenziata	6
Articolo 10 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata	7
Articolo 12 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per i rifiuti urbani	7
Articolo 13 - Esposizione e raccolta (carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico, rifiuto indifferenziato, vetro e imballaggi metallici).....	7
Articolo 14 - Raccolta rifiuti con cassonetti.....	9
Articolo 15 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti	9
Articolo 17 - Pile, batterie esauste e farmaci.....	10
Articolo 18 - Conferimento dei Rifiuti ingombranti, e dei Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi	10
Articolo 19 - Smaltimento e/o recupero	11
Articolo 20 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata	11
TITOLO III Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione	11
Articolo 21 - Obblighi dei produttori e dei detentori	11
Articolo 22- Divieto di miscelazione	11
Articolo 23 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione.....	11
Articolo 24 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	11
Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività edilizie	11
Articolo 26 - Rifiuti cimiteriali	12
Articolo 27 - Rifiuti spiaggiati	12
TITOLO IV Pulizia, igiene e decoro del territorio.....	12
Articolo 28 - Pulizia dei mercati	12
Articolo 29 - Manifestazioni pubbliche	13
Articolo 30 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici	13
Articolo 31 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati	13
TITOLO V Controllo, vigilanza, sistema sanzionatorio e disposizioni finali	13
CAPO I - Agenti accertatori - Eco-ausiliari.....	13
Articolo 32 - Oggetto e finalità	13
Articolo 33 - Funzioni	13
Articolo 34 - Individuazione del personale.....	14
Articolo 35- Qualità di Pubblico ufficiale	14
Articolo 36 - Requisiti per il conferimento delle funzioni	14
Articolo 37 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni	14

Articolo 38 - Doveri e compiti.....	15
Articolo 39 - Procedimenti disciplinari.....	15
Articolo 40 - Formazione e qualificazione	15
Articolo 41 - Coordinamento dell'attività	15
Articolo 42 - Dotazioni di Servizio.....	16
Articolo 43 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio	16
CAPO II Controlli e vigilanza	16
Articolo 44 - Controlli e vigilanza	16
Articolo 45 - Sistema sanzionatorio	16
Articolo 46 - Norma di rinvio	17
Articolo 47 - Entrata in vigore	17
ALLEGATO 1	18

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi così come definiti agli artt. 183 e 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ivi compresi i cosiddetti RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dai nuclei domestici e prodotti sul territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e proporre azioni atte a:
 - informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di recupero e/o smaltimento;
 - coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale;
 - diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
 - promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.
3. La gestione dei rifiuti, intesa come l'intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in tutte le sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, reimpiegare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento tutti quei rifiuti e processi esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto"):
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - c) i rifiuti radioattivi;
 - d) i materiali esplosivi in disuso;
 - e) le materie fecali, se non contemplate alla lettera g), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - g) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - h) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117";
 - i) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La gestione dei rifiuti viene effettuata mediante un servizio di raccolta con metodo "porta a porta" per le frazioni carta, imballaggi in plastica, rifiuto organico e rifiuto alimentare (es. scarti delle cucine) e rifiuto secco non riciclabile, residuo delle selezioni effettuate. Le restanti frazioni verranno raccolte con cassonetti o contenitori stradali e sul territorio. Il servizio di raccolta è suddiviso in generale per utenze domestiche (residenti o non residenti) ed utenze non domestiche.
2. Sono obbligati al rispetto del presente Regolamento in solido tra loro i proprietari, i titolari di diritti reali o di godimento, gli amministratori o rappresentanti di persona giuridica ed i soggetti subentranti nei diritti della persona stessa di tutte le unità immobiliari ubicate in Albisola Superiore.

Articolo 3 - Riferimenti Normativi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii la gestione dei rifiuti urbani comprende le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni;
2. Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 c. 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato "Decreto");
3. Il presente Regolamento si ispira altresì alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'Amministrazione Comunale ai sensi delle Norma UNI EN ISO 14001.
4. Eventuali modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale specifica di riferimento si intendono automaticamente recepite all'interno del presente regolamento;

Articolo 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di: produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo prima della raccolta, rifiuto organico, rifiuto alimentare, compost e per le altre definizioni applicabili, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 183 del "Decreto".
2. Ai sensi dell'articolo 184 del "Decreto", i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, c. 1 lett. b-ter del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici (rifiuti biodegradabili anche da giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti dai nuclei domestici), legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del "Decreto" prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies dello stesso;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti e dalla pulizia dei mercati;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. e) del DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, c.3 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. quelli derivanti da:
 - a) attività agricole e agro – industriali e della silvicoltura, se diversi dai rifiuti urbani;
 - b) attività di demolizione, costruzione, se prodotti da attività di impresa nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di terre e rocce da scavo (vd. artt. 185 e 186 D.lgs. 152/06);
 - c) lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) lavorazioni artigianali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) attività di servizio, se diversi dai rifiuti urbani;

- g) attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso;
 - j) i rifiuti di cui all'art. 183 comma 1 lettera b – sexies provenienti da attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, riferiti quindi ad attività di impresa;
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" alla parte IV del "Decreto".

Articolo 5 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune, fino al subentro del Gestore Unico del Servizio affidato dall'Ente di governo dell'Area Omogenea per il bacino di affidamento in cui il Comune è inserito, effettua in regime di privativa nelle forme di Legge e nel rispetto del "Piano d'area omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani come definiti all'art.4.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune a mezzo di soggetto affidatario detto per brevità anche "Gestore" e potrà essere effettuata in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nella stessa area omogenea, nelle forme e nei modi, individuati dal designato Ente di governo dell'Area.
3. Il Comune, tramite il "Gestore", può istituire nelle forme previste dalla normativa vigente servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali di cui all'art. 4 c. 4.
4. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune e/o il "Gestore" possono avvalersi, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.
5. Le utenze non domestiche produttrici dei rifiuti urbani di cui all'art. 4 c. 3 lett. b) possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) al quale si rimanda. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

TITOLO II Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata

Articolo 6 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205 del "Decreto", il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla pianificazione di Ambito ed alla vigente normativa Nazionale e Regionale.

Articolo 7- Area di espletamento del servizio pubblico

La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal Capoluogo, dalle Frazioni, dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi.

Articolo 8 – Modalità della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato come da disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi relativi al sistema integrato di raccolta con metodo porta a porta, trasporto, smaltimento rifiuti e gestione centro di raccolta del Comune di Albisola Superiore e delle relative deliberazioni della Giunta Comunale.
2. Il Comune può affidare anche a ditte diverse dal "Gestore" l'organizzazione e gestione della raccolta differenziata di determinate frazioni merceologiche finalizzata ad incentivarne il recupero.

Articolo 9- Classi merceologiche raccolta differenziata

1. Oltre alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti, di tutte le categorie di RAEE domestici e dei rifiuti vegetali di cui all'articolo 18 sono attualmente istituite raccolte differenziate per le sotto elencate frazioni di rifiuti urbani:
 - a) imballaggi di acciaio, tetrapak, plastica, vetro e alluminio;

- b) legno, carta, cartone;
- c) indumenti usati;
- d) pile scariche, batterie al litio per cellulari, farmaci scaduti e consumabili da stampa esausti;
- e) olio vegetale e minerale, accumulatori al piombo, metalli, inerti, pneumatici;
- f) rifiuto organico, anche mediante l'utilizzo della compostiera.

2. Il "Gestore", in accordo con il Comune, potrà estendere la raccolta differenziata ad altre tipologie.

Articolo 10 - Obblighi di conferimento della raccolta differenziata

1. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico in maniera differenziata.
2. Per i rifiuti urbani e rifiuti differenziabili per i quali è stato attivato il sistema di raccolta differenziata è fatto obbligo di conferimento come da successivo art. 11 comma 1 (così come indicato per ogni specifica frazione all'art. 13, ovvero tramite il sistema "porta a porta", il sistema stradale, i contenitori sul territorio o la consegna diretta presso il centro di raccolta comunale o i centri autorizzati.)
3. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento in maniera differenziata nell'apposito sacco, contenitore, cassonetto, container, luogo indicato, centro di raccolta comunale o centro autorizzato.

Articolo 11 - Modalità di conferimento della raccolta differenziata

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta differenziata è attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta con sacchetti e/o contenitori appositamente forniti;
 - b) raccolta porta a porta su prenotazione;
 - c) raccolta per cassonetto stradale e raccolta per contenitore sul territorio;
 - d) raccolta presso il centro di raccolta comunale;
 - e) raccolta presso centri appositamente attrezzati;
 - f) conferimento in compostiera domestica.
2. Per quanto riguarda i materiali conferibili si fa riferimento agli artt. 9 e 12 e agli eventuali aggiornamenti.
3. In occasione di mercati settimanali, fiere e sagre le utenze devono provvedere all'esposizione dei rifiuti attraverso la separazione alla fonte di imballaggi plastici conferiti in sacchi appositamente forniti, carta, tetrapak e imballaggi in cartone conferiti sfusi legati o accatastati, vetro e contenitori metallici conferiti in appositi contenitori posizionati nell'area interessata dall'evento, rifiuto organico conferito secondo le modalità indicate dal "Gestore" all'interno degli appositi contenitori marroni posizionati nell'area interessata dall'evento, rifiuto urbano indifferenziato conferito in sacchi grigi semitrasparenti appositamente forniti, cassette di legno conferite sfuse e accatastate.
4. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta differenziata previo accurato lavaggio.
5. Tutti gli imballaggi (contenitori) prima di essere immessi nel ciclo della raccolta differenziata devono essere sciacquati.

Articolo 12 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per i rifiuti urbani

1. Non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 4 c. 4. ed i rifiuti non classificati come urbani di cui all'art. 4 c. 3

Articolo 13 - Esposizione e raccolta (carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico, rifiuto indifferenziato, vetro e imballaggi metallici)

1. Il sistema di raccolta "porta a porta" per utenze domestiche e utenze produttrici di rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del "Decreto" così come specificato all'art. 4 del presente regolamento, che generano frazioni di rifiuto quali indifferenziato, organico, carta, cartone, tetrapak, imballaggi in plastica, vetro e imballaggi metallici prevede l'utilizzo obbligatorio da parte di tutti gli utenti di un kit per la raccolta differenziata dei materiali, fornito dal "Gestore", adibito all'esposizione dei rifiuti. Il kit, a seconda della tipologia di utenza, può essere formato da sacchi e/o contenitori dotati di codice identificativo. E' vietato esporre i rifiuti in sacchi e/o contenitori diversi da quelli facenti parte del kit in dotazione alle utenze, salve le eccezioni previste al seguente comma 2.

Le utenze alle quali sono consegnati i contenitori in comodato d'uso gratuito sono responsabili degli stessi e dovranno restituirli al "Gestore" in caso di cessazione dell'utenza.

- 2 I sacchi e i contenitori per la plastica sono in colore giallo, i sacchi per il rifiuto indifferenziato sono di colore grigio, i contenitori per il rifiuto indifferenziato possono essere di colore verde oppure in colore grigio, i sacchi per la carta e tetrapak sono di colore bianco o in carta colore marroncino, i contenitori per la carta sono in colore bianco, i contenitori per il vetro possono essere in colore blu oppure in colore verde, i contenitori per il rifiuto organico sono di colore marrone. Le utenze dovranno pertanto provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito sacchetto e/o contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e secondo le indicazioni del Gestore del Servizio. Per il vetro e gli imballaggi metallici provenienti da utenze domestiche è prevista la raccolta stradale con appositi contenitori, ove il materiale deve essere conferito sfuso. Il vetro e gli imballaggi metallici provenienti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del "Decreto" vanno conferiti sfusi negli appositi contenitori forniti dal Gestore. La carta, il cartone e il tetrapak e gli imballaggi in plastica, ove conferiti in contenitori possono essere conferiti sfusi. Il rifiuto indifferenziato, quando conferito nei contenitori dedicati alle attività di cui all'allegato L-quinquies del "Decreto", va conferito in sacchi semitrasparenti a cura dell'utenza. Il rifiuto organico va conferito nei contenitori (mastelle) assegnati alla propria utenza, all'interno dei quali dovrà essere inserito in sacchetti di carta oppure in altre tipologie di sacchetti in materiale totalmente biodegradabile e compostabile. La carta e il cartone possono essere conferiti in sacchi di carta diversi da quelli in dotazione, in scatole di carta o cartone o, se voluminosi, piegati e legati con un cordino. La Giunta Comunale potrà variare il colore dei sacchi e dei contenitori, o prevederne di nuovi, per sopraggiunte esigenze di servizio.

- 3 I sacchi e/o contenitori per i differenti tipi di rifiuti devono obbligatoriamente essere esposti nei giorni ed agli orari stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, su via pubblica, o privata gravata da uso pubblico, in adiacenza all'ingresso degli stabili in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi e da tutelare il decoro urbano, salvo che i privati, d'accordo con il Gestore, abbiano già individuato area propria da destinare all'uso. Qualora siano già stati individuati dall'Amministrazione siti o aree per il conferimento appositamente delineati, l'esposizione dovrà ivi avvenire.

I contenitori consegnati all'utenza devono essere ritirati dopo lo svuotamento e custoditi esclusivamente all'interno di aree private o di pertinenza. Per le attività di cui all'allegato L-quinquies del "Decreto", nei casi documentati e accertati in cui le stesse non dispongano di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere custoditi gratuitamente su suolo pubblico previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale. Nelle aree dei centri storici caratterizzate da un elevato afflusso di persone, l'Amministrazione Comunale può subordinare l'autorizzazione a posizionare i contenitori fuori dai locali, alla realizzazione di strutture di contenimento chiuse, fermo restando l'esonero dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Tali piccole strutture sono condotte sotto la responsabilità delle attività richiedenti.

- 4 Utenze domestiche:

a) Utenze domestiche:

Carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico ed indifferenziato raccolti con modalità porta a porta devono essere conferiti secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ed esposti secondo le modalità di cui al comma 3.

Vetro e imballaggi metallici devono essere conferiti nei cassonetti stradali dislocati su tutto il territorio comunale, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Sulla base dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali, sono state disposte isole di prossimità che razionalizzano la raccolta stessa, opportunamente individuate e delimitate con segnaletica orizzontale, a disposizione di un numero stabilito di utenti dotati di chiave. Pertanto questi ultimi dovranno conferire i rifiuti negli appositi contenitori secondo le tipologie e le modalità di cui al comma 2.

b) utenze produttrici di rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del "Decreto":

A tali utenze vengono, di norma, forniti contenitori dotati di codice a barre identificativo dell'utenza. Le utenze devono conferire negli appositi cassonetti loro consegnati per l'esposizione delle frazioni merceologiche previste. I cassonetti/contenitori devono essere esposti negli orari e giorni stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale in accordo con il Gestore del Servizio, in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito dei pedoni, cicli e automezzi.

- 5 La Giunta Comunale potrà decidere di apportare variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative.
- 6 I proprietari, titolari di diritti reali, ovvero i soggetti individuati all'art. 2 punto 2, fermo restando la solidarietà nell'obbligazione, sono tenuti a far rispettare ai soggetti cui gli immobili vengano eventualmente ceduti a qualsiasi titolo, le norme sull'esposizione sopra dettagliate fornendo gli appositi strumenti (kit) e informando degli obblighi nascenti nel presente Regolamento.
- 7 Il mancato rispetto di tutto quanto elencato nel presente articolo costituisce violazione del presente regolamento.

Articolo 14 - Raccolta rifiuti con cassonetti

1. E' assolutamente vietato lo spostamento da parte degli utenti dei cassonetti/contenitori stradali.
2. Nei progetti di costruzione o sistemazione di strade e/o marciapiedi, e nei piani urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata e nei progetti edilizi devono essere previsti obbligatoriamente spazi per la collocazione di contenitori/sacchi dei rifiuti urbani e, ove necessario, delle relative piazzole, sulla base di standard stabiliti dal Comune in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.
3. I condomini che hanno identificato un luogo di proprietà ove custodire i cassonetti potranno fare richiesta di avere in dotazione un cassonetto condominiale con chiusura a chiave per il conferimento della frazione organica; tale cassonetto dovrà essere esposto su pubblica via secondo il calendario di cui all'art. 15 comma 11 e ritirato all'interno della proprietà privata entro la giornata successiva. Il cassonetto verrà consegnato al Condominio in comodato gratuito e saranno a carico del condominio tutte le attività legate alla conduzione dello stesso, comprese la gestione delle chiavi, la pulizia e la disinfezione periodica. Le eventuali sanzioni di cui all'Art. 45 saranno emesse a carico del Condominio.

Articolo 15 - Specifiche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti

1. Si richiama quanto definito all'art. 13 – "Esposizione e raccolta (carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica, rifiuto organico, rifiuto indifferenziato, vetro e imballaggi metallici)"
2. Per il conferimento di cassette da frutta o di contenitori in cartone, si dovrà obbligatoriamente ridurre il volume, rompendo le cassette in piccole parti e piegando i cartoni in modo da ridurre l'ingombro degli stessi.
3. Al fine di evitare sversamenti di qualsiasi tipo sul suolo e/o all'interno dei contenitori tutti i sacchetti devono essere opportunamente chiusi. I sacchetti per la carta possono essere arrotolati, pinzati, legati con cordino o chiusi con nastro adesivo di carta.
4. E' vietato immettere nei sacchetti e/o contenitori residui liquidi, ceneri o sostanze incendiate.
5. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura di evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
6. E' vietata la cernita dei rifiuti dai sacchetti e/o contenitori, salvo personale deputato (agenti accertatori e agenti di Polizia municipale e soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni).
7. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
8. E' tassativamente vietato il deposito dei rifiuti, anche se custoditi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato di cassonetti.
9. Per quanto riguarda l'incendio dei rifiuti si rimanda alla normativa sanzionatoria vigente.
10. Gli utenti che aderiscono al programma di compostaggio domestico sono tenuti a conferire gli scarti delle cucine nelle compostiere, ad eccezione esclusiva di quegli scarti, in particolare di origine animale, che potrebbero creare problemi al processo di compostaggio e pertanto possono essere conferiti al pubblico sistema di raccolta
11. Gli orari e i giorni di conferimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata sono definiti con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Il mancato rispetto costituisce violazione del presente regolamento.
12. Gli utenti devono esporre obbligatoriamente i sacchi/contenitori nei pressi del proprio portone/porta o della propria attività ovvero negli spazi debitamente evidenziati da apposita segnaletica orizzontale.
13. E' fatto divieto di utilizzare i contenitori "gettacarta" per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti differenziabili, che devono essere conferiti secondo le modalità di cui al presente regolamento.
14. E' fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei luoghi destinati o indicati per il conferimento dei rifiuti secondo il metodo porta a porta e nei pressi dei cassonetti/contenitori sul territorio.

15. E' fatto divieto di utilizzare le mastelle o altri contenitori, non assegnati alla propria utenza, per il conferimento dei propri rifiuti.

Articolo 16 – Isole Ecologiche ad accesso controllato

1. Per favorire la corretta gestione della raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche non residenti e dei turisti che affittano immobili per brevi periodi, sono presenti sul territorio comunale Isole Ecologiche, intese come luoghi recintati non custoditi dotati di apertura a chiave elettronica nominale, dove le utenze autorizzate possono conferire i loro rifiuti in modalità differenziata esclusivamente nel caso in cui siano impossibilitati ad utilizzare il sistema di raccolta porta a porta.
2. Possono richiedere la chiave elettronica per l'accesso alle Isole Ecologiche le utenze domestiche non residenti, le utenze domestiche residenti ma domiciliate fuori dal territorio comunale e le utenze domestiche residenti che dichiarano di affittare saltuariamente il proprio immobile. Possono richiedere la chiave elettronica per l'accesso anche i cittadini residenti aventi età pari o superiore a 75 (settantacinque) anni ovvero con disabilità, e/o con particolari esigenze lavorative e/o con significativi problemi personali. (Tipologia di utenza introdotta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37-2019);
Le tipologie di utenze aventi diritto potranno essere modificate dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato qualora emergessero evidenze di necessità differenti.
3. Le utenze aventi diritto potranno richiedere la chiave elettronica presentando il documento "Richiesta badge per accesso all'isola ecologica" che dovrà essere predisposto dagli uffici comunali in base alle indicazioni di questo regolamento e disponibile presso il centro di raccolta comunale.
4. Tutti i numeri di badge che accedono alle Isole Ecologiche potranno venire registrati, conservati ed analizzati al fine di identificare usi scorretti ed abusi delle isole stesse; viene considerato un abuso l'accesso all'isola ecologica per più di due volte in una settimana da parte della stessa utenza.
5. Le Isole Ecologiche potranno essere sottoposte a videosorveglianza con il metodo ritenuto più opportuno dal Comune con il fine di identificare eventuali trasgressori
6. L'amministrazione comunale può autorizzare la consegna di tessera magnetica ad attività commerciali a fronte di specifiche e significative motivate esigenze

Articolo 17 - Pile, batterie esauste e farmaci

1. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi come articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità d'attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti in oggetto si svolge con le seguenti modalità:
 - a) le pile esauste e le batterie al litio per cellulari devono essere conferite negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
 - b) le batterie esauste di uso domestico vanno conferite gratuitamente presso il centro di raccolta comunale.
 - c) i farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni devono essere immessi negli appositi contenitori collocati nei pressi delle farmacie o possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

Articolo 18 - Conferimento dei Rifiuti ingombranti, e dei Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi

1. I rifiuti ingombranti da uso domestico o prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies del "Decreto", le apparecchiature elettriche ed elettroniche non pericolose (RAEE) da uso esclusivamente domestico, quali scaldabagno, lavatrici, lavastoviglie, ferri da stiro, radio, tostapane, frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori, monitor, ecc., devono essere conferiti gratuitamente al "Gestore" richiedendone il ritiro nei pressi della propria abitazione o sede, al numero verde o altri contatti del "Gestore" o conferendoli autonomamente presso il centro di raccolta comunale.
Previa prenotazione del ritiro come sopra indicato, i rifiuti devono essere collocati, nel numero massimo di 3 pezzi a volta, in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi preposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato.
L'utente è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o i RAEE oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare tali rifiuti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico ed a fianco dei cassonetti.

2. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
 - a) di preferenza devono essere trasformati in utile ammendante direttamente negli stessi orti e giardini tramite processo di compostaggio, al fine di ridurre al massimo il quantitativo di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta;
 - b) tramite conferimento gratuito presso il centro di raccolta comunale.

Articolo 19 - Smaltimento e/o recupero

1. Lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del "Gestore" presso gli impianti di smaltimento/recupero in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del "Decreto" e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.
2. I Rifiuti Urbani prima di essere avviati al recupero e/o allo smaltimento devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata secondo le normative vigenti.
3. A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni previste dalla legge.

Articolo 20 - Sistema premiante per l'incremento della raccolta differenziata

L'Amministrazione con atto della Giunta Comunale, potrà creare un sistema premiante a favore di utenti "virtuosi" che con il loro fattivo contributo diano incremento alla raccolta differenziata che potrà essere legato alla pratica del compostaggio domestico o altro tipo di comportamento virtuoso.

TITOLO III Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti da esumazione ed estumulazione

Articolo 21 - Obblighi dei produttori e dei detentori

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel "Decreto", delle relative norme tecniche applicative, nonché in disposizioni nazionali, regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Articolo 22- Divieto di miscelazione

E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi, nel caso di specie si applicano le procedure e le sanzioni di cui al "Decreto".

Articolo 23 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del "Decreto" relative allo stoccaggio e al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Articolo 24 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il "Gestore" può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il "Gestore" del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività edilizie

1. I rifiuti provenienti da attività edilizie o di cantiere dovranno essere smaltiti secondo le vigenti normative.
2. I rifiuti provenienti da attività edilizie di privati identificati come "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – CER 170107 e "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)" – CER 170904 non possono essere immessi nel normale ciclo dei rifiuti e possono essere conferiti nel Centro di raccolta comunale a seguito di esame visivo da parte dell'addetto, nel limite

di piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione, prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te" non provenienti pertanto da attività di impresa. I rifiuti dovranno essere conferiti dal proprietario dell'immobile o da suo delegato munito di fotocopia del documento di identità del delegante, che verrà timbrato, registrato e ritirato dal "Gestore", accompagnati dalla dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Un esempio di tale dichiarazione è riportato come Allegato 1 al presente regolamento. Il contenuto dell'allegato 1 è indicativo e potrà essere variato in caso di necessità dagli uffici comunali.

Articolo 26 - Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del "Decreto", sono classificati come urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. e) del DPR 254/2003 nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, lettera b-ter punto 6) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 12 comma 5 del DPR 254/2003.

I rifiuti cimiteriali di cui al comma 1 sono smaltiti con le seguenti modalità:

- a) carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio, secondo le modalità previste per i Rifiuti Urbani e i rifiuti differenziati;
- b) frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, ecc. provenienti dalle operazioni di tumulazione ed estumulazione vanno raccolti separatamente dagli altri Rifiuti Urbani in appositi contenitori a perdere distinguibili da quelli utilizzati delle altre frazioni di Rifiuti Urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, ai sensi della vigente normativa. Vanno smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- c) parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo, ecc. mediante invio a recupero, previa disinfezione nel caso in cui presentino rischi di pericolosità.
- d) I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero possono essere riutilizzati, ai sensi dell'art. 13 del DPR 254/03 all'interno della stessa struttura cimiteriale o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti ai sensi del "Decreto". Nel caso in cui tali rifiuti siano prodotti da attività di impresa dovranno pertanto essere gestiti come rifiuti speciali.
- e) I rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali sono gestiti ai sensi dell'art. 18 c.2;

Articolo 27 - Rifiuti spiaggiati

1. In caso di mareggiate e casi eccezionali verrà effettuato il posizionamento dal soggetto Gestore, in siti indicati nei pressi della spiaggia, di contenitori scarrabili per agevolare le operazioni di raccolta dei materiali spiaggiati. Pertanto il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia delle spiagge dovrà essere conferito negli appositi contenitori;
2. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

TITOLO IV Pulizia, igiene e decoro del territorio

Articolo 28 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari di posti di vendita e gli avventori nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, anche ambulanti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente.
2. I concessionari di posti di vendita e gli avventori devono conferire i rifiuti non riciclabili, gli imballaggi e gli altri materiali soggetti a raccolta differenziata al "Gestore" secondo le modalità di organizzazione del servizio utilizzando i kit forniti e secondo le modalità comunicate dallo stesso "Gestore."

Articolo 29 - Manifestazioni pubbliche

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, spettacoli viaggianti o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve mantenere pulito il suolo ove si svolge la manifestazione raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività o da essa conseguente;
2. E' fatto obbligo, per i soggetti riportati al punto 1, di effettuare la raccolta differenziata per tutte le tipologie per le quali il Comune tramite il "Gestore" abbia attivato il servizio e conferirle negli appositi sacchi e/o contenitori che dallo stesso verranno forniti.

Articolo 30 - Aree adiacenti e prospicienti a esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta e appositi contenitori per i mozziconi di sigaretta, come disciplinato dal regolamento di igiene.
2. Analogo obbligo, di cui al comma 1, vale per tutti i gestori di pubblici esercizi che devono tenere costantemente pulita l'area adiacente e prospiciente i locali dove viene svolta la loro attività, come disciplinato dal regolamento di igiene.
3. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le modalità previste per ciascuna categoria merceologica ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 31 - Classificazione rifiuti urbani ai fini gestione/smaltimento e recupero abbandono e/o deposito incontrollato e pulizia dei terreni non edificati

1. Ai fini del recupero, della gestione e dello smaltimento i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua sono classificati come rifiuti urbani, così come previsto dal "Decreto";
2. Non è qualificabile come abbandono e/o deposito incontrollato l'errato conferimento di sacchetti e/o contenitori negli spazi a ciò deputati e/o giorni ed orari individuati dall'Autorità Amministrativa. Ogni altra fattispecie rientra nell'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti e disciplinata dal "Decreto."
3. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto.

TITOLO V Controllo, vigilanza, sistema sanzionatorio e disposizioni finali

CAPO I - Agenti accertatori - Eco-ausiliari

Articolo 32 - Oggetto e finalità

1. Con il presente titolo il Comune di Albisola Superiore disciplina a norma dell'articolo 118, comma 6 della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative in materia di vigilanza.
2. Allo scopo di realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio comunale per migliorare le azioni preventive atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e civile convivenza, specificamente nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico ed in quello avente ad oggetto l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali, è istituita la seguente figura ausiliaria della vigilanza:
"AGENTI ACCERTATORI - Eco-ausiliari" a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni ed articolo 19 della legge regionale Liguria 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Le funzioni ausiliarie della vigilanza sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dai provvedimenti relativi all'ordinamento degli uffici e servizi del Comune.

Articolo 33 - Funzioni

Gli "Agenti accertatori - Eco-ausiliari" sono dipendenti comunali o anche soggetti privati nelle forme previste dall'articolo 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000, competenti a svolgere funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni esclusivamente in materia di conferimento dei rifiuti e pulizia e igiene del suolo, le cui attribuzioni d'ufficio comprendono anche funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro, col potere di accertare su tutto il territorio comunale le violazioni nelle materie di volta in volta individuate nel provvedimento di nomina.

Articolo 34 - Individuazione del personale

Con provvedimento di nomina possono essere incaricati a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma del precedente articolo, tutti i dipendenti comunali, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, assunti anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché il personale a disposizione delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale nelle forme previste dagli articoli 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Articolo 35- Qualità di Pubblico ufficiale

1. I soggetti nominati a svolgere le funzioni di cui al presente regolamento, nell'esercizio di dette funzioni rivestono la qualità di "pubblico ufficiale" a norma dell'articolo 357 del codice penale e gli atti da loro compiuti hanno efficacia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2699 e 2700 del codice civile. Lo stesso personale provvede, a tal fine, alla redazione degli atti inerenti le procedure sanzionatorie stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in materia.
2. Resta fermo l'obbligo, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio, di cui si venga a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. In tali casi il personale, di cui al presente regolamento, provvederà per iscritto, attraverso appositi "rapporti di servizio", a segnalare tali fatti al Comandante della Polizia Municipale.

Articolo 36 - Requisiti per il conferimento delle funzioni

1. Per il conferimento delle funzioni previste dal presente regolamento sono richiesti i seguenti requisiti ai sensi della Legge n. 296 del 27.12.2006, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
 - a) essere in possesso della licenza di scuola media superiore di secondo grado (attualmente: istituti secondari di secondo grado);
 - b) non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è richiesto direttamente dall'azienda all'interessato il quale li attesta mediante autocertificazione. Il riscontro della veridicità delle condizioni così dichiarate, avviene, ed è validato, a cura della stessa azienda. La richiesta di nomina avanzata dall'azienda al Comune conferma come esistente l'autocertificazione ai propri atti e come avvenuto, con esito positivo e senza riserve, il relativo controllo dei fatti, stati e qualità in essa contenuti.
3. Il personale destinato a svolgere le funzioni di Agente accertatore - eco-ausiliario è tenuto a conseguire apposita idoneità a seguito della frequentazione di un corso di preparazione e qualificazione finalizzato a fornire adeguate conoscenze delle norme in materia di raccolta rifiuti, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni, ai procedimenti sanzionatori e di tutela e controllo del conferimento dei rifiuti. Durante il corso saranno fornite nozioni relative al codice penale e di procedura penale. Il corso, a iter concluso con esito positivo, resta valido per quattro anni. Ogni anno verrà effettuata una sezione di aggiornamento della durata fino ad un massimo di quattro ore, dedicata agli operatori abilitati da corsi precedenti.
4. Il corso di cui al precedente comma 3, ha durata di venti ore e si compone di moduli formativi teorici e pratici da svolgersi presso la Polizia Municipale, secondo calendari di frequenza da questa predisposti.
5. La partecipazione al corso è obbligatoria e l'idoneità si consegue a seguito di esame finale predisposto dalla Polizia Municipale. Delle procedure è redatto verbale finale.
6. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 3, per il conferimento ai dipendenti comunali delle funzioni di cui al presente regolamento è sufficiente l'esistenza del rapporto di lavoro validamente costituito.

Articolo 37 - Nomina e revoca allo svolgimento delle funzioni

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento di nomina allo svolgimento delle funzioni, il relativo provvedimento è notificato agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile. Esso ha effetto immediato.
2. Il personale comunale nominato a svolgere le funzioni di agente accertatore a norma del precedente articolo, rimane applicato nell'unità organizzativa di appartenenza e sotto la direzione dei propri superiori gerarchici.

3. Il personale delle società che gestiscono la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale, nominato a svolgere le funzioni a norma del precedente articolo mantengono il rapporto di lavoro e di subordinazione gerarchica con la propria azienda.
4. Il personale incaricato, a norma del precedente articolo, è tuttavia tenuto ad osservare le direttive del Comandante della Polizia Municipale. I verbali di contestazione e gli altri atti espletati in relazione all'attività da essi svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento sono trasmessi giornalmente alla Polizia Municipale, nel rispetto delle modalità impartite dal Comando di P.M., che ne cura il relativo procedimento.
5. Il Sindaco dispone, sempre con proprio provvedimento, sentito il Comandante della Polizia Municipale ed il dirigente eventualmente competente, la revoca delle funzioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo;
 - b) risoluzione del rapporto di lavoro;
 - c) richiesta scritta dell'azienda privata.
6. Il Sindaco può, altresì, disporre la revoca delle funzioni, su motivata proposta del Comandante della Polizia Municipale, nell'ipotesi di violazione dei doveri e dei compiti di servizio.

Articolo 38 - Doveri e compiti

1. Il personale di cui al presente regolamento adempie alle proprie funzioni con la massima cura, diligenza e costante presenza attiva ed esterna sul territorio, tesa ad assicurare la più efficace azione di accertamento e prevenzione delle violazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti emanati dall'autorità comunale.
2. Nei confronti della cittadinanza, il personale di cui al presente regolamento deve mantenere atteggiamento di collaborazione e di favorevole disponibilità, fornendo ad essa ogni utile informazione sulla raccolta differenziata, il conferimento dei rifiuti e la pulizia e il decoro del suolo, assicurando, nel contempo, con attenta, precisa e costante azione di prevenzione la correttezza dei comportamenti in materia di raccolta rifiuti e pulizia del suolo.
3. Per assolvere ai compiti di accertamento delle violazioni, il personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento adempie agli atti previsti secondo le procedure stabilite dalla normativa in materia, osservando le direttive ricevute dagli organi preposti, in base all'ufficio e ente di appartenenza. Utilizza a tal fine correttamente gli strumenti e le apparecchiature di servizio che ha in dotazione, assicurandone il corretto utilizzo e la buona conservazione. In particolare, il personale individuato a svolgere le funzioni di cui all'articolo 33 è tenuto ad osservare, sempre e con assoluta esattezza, le direttive ricevute dal Comando della Polizia Municipale.

Articolo 39 - Procedimenti disciplinari

1. Ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento provvede l'amministrazione, conformandosi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa ed ispirati al principio del contraddittorio.
2. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti privati provvede l'azienda di appartenenza, secondo i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, dietro richiesta del Comando della Polizia Municipale. Le sanzioni eventualmente applicate debbono essere immediatamente comunicate al Comando della Polizia Municipale.
3. La violazione delle norme di cui al presente regolamento da parte del personale ivi indicato, costituisce sempre illecito disciplinare.

Articolo 40 - Formazione e qualificazione

1. La pubblica amministrazione provvede all'aggiornamento del personale che svolge le funzioni di cui al presente regolamento, secondo le modalità stabilite per i programmi di formazione del personale dipendente.
2. In ogni caso, i programmi di formazione sono per tutti definiti in relazione alle materie e alle nozioni tecniche necessarie a fornire al personale incaricato le competenze e le più ampie conoscenze delle normative e delle tecniche operative attinenti il servizio.

Articolo 41 - Coordinamento dell'attività

1. Le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dal personale di cui al presente regolamento debbono svolgersi in conformità alle direttive del Comando della Polizia Municipale, che cura gli adempimenti amministrativi conseguenti.

2. Parimenti, l'adozione della modulistica deve avvenire secondo le direttive del Comando della Polizia Municipale.

Articolo 42 - Dotazioni di Servizio

1. Per assolvere adeguatamente alle proprie funzioni, il personale è dotato del materiale necessario; gli oneri dei bollettari sono posti a carico dell'Amministrazione, le società dovranno dotare il personale di appartenenza delle altre dotazioni necessarie. Tali dotazioni devono essere utilizzate solo per gli scopi di servizio.
2. Ai dati, soggettivi ed oggettivi, che vengono trattati è sempre dovuta la massima riservatezza con l'osservanza delle norme in materia.
3. Dell'eventuale smarrimento, furto, danneggiamento del materiale di cui al comma 1 in tutto o in parte, il personale incaricato, dovrà dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale disporrà conseguentemente, anche ai fini della sostituzione per la continuità del servizio stesso. Il personale incaricato risponde direttamente nei confronti del responsabile di servizio cui è addetto, con le responsabilità disciplinari, civili e penali che ne derivano. Il personale risponde direttamente al Comandante del Corpo di Polizia Municipale di tutte le responsabilità previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'impiego e la custodia dei bollettari dei verbali utilizzati ai fini sanzionatori.
4. Le dotazioni potranno essere in qualsiasi momento ritirate per esigenze di servizio o per la intervenuta cessazione delle funzioni.
5. Gli agenti accertatori di cui all'articolo 33 prestano servizio in abiti civili e consoni all'attività espletata, corredati degli speciali capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale, secondo le norme sulla sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.
6. I capi utilizzati dovranno indicare la dicitura "Agente accertatore - Eco-ausiliario". In ogni caso i capi d'abbigliamento dovranno evitare la stretta somiglianza con quella della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine.

Articolo 43 - Tessera personale di riconoscimento e segnale distintivo di servizio

1. Per l'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui al presente regolamento, al personale comunale è rilasciata apposita tessera di riconoscimento. Ai dipendenti privati la tessera è rilasciata dall'azienda cui dipendono.
2. Le tessere devono, da chiunque, essere sempre portate in modo ben visibile sull'abito da lavoro, in apposite custodie plastificate da appendersi al taschino.
3. Ad eventuale richiesta dell'utente della strada il personale di cui al presente regolamento esibisce in modo chiaramente visibile la speciale tessera. Nondimeno, durante l'espletamento delle loro funzioni anche gli agenti accertatori esibiranno il documento loro rilasciato dall'amministrazione, attestante l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

CAPO II Controlli e vigilanza

Articolo 44 - Controlli e vigilanza

1. All'accertamento delle violazioni al presente Regolamento ed alle norme in materia di rifiuti provvedono gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed il personale ausiliario titolato ai sensi del Capo I del presente titolo e tutti i soggetti deputati al rilevamento delle violazioni sul territorio comunale.
2. Il personale della Polizia Municipale, gli agenti accertatori - eco-ausiliari e i soggetti titolati potranno altresì procedere in qualsiasi momento a controllare il contenuto dei singoli sacchetti esposti al fine di effettuare una verifica a campione del corretto conferimento dei rifiuti.
3. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per affrontare specifiche problematiche di abbandono dei rifiuti, è possibile prevedere che i controlli sul territorio vengano effettuati con l'ausilio di sistemi atti alla videosorveglianza (telecamere, fototrappole o similari) e/o senza l'esposizione degli elementi identificativi di cui all'art. 42 comma 6 e all'art. 43 comma 2.

Articolo 45 - Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non rientranti in altre e specifiche fattispecie disciplinate dalla legge, sono punite ai sensi del "Regolamento comunale per l'applicazione e la rateizzazione delle sanzioni amministrative di competenza del comune" vigente, con una sanzione pecuniaria a seconda della violazione effettuata:

- a) nella misura di euro 300,00, ridotta del 30% (euro 210,00) se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione, per le violazioni di cui all'art. 13 comma 1, all'art. 15 comma 13, all'art. 16 comma 4 ed all'articolo 18 comma 1;
- b) nella misura di euro 100,00, ridotta del 30% (euro 70,00) se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla notifica della violazione, per tutte le altre violazioni;
- c) in caso di violazioni reiterate le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo verranno raddoppiate a partire dalla terza violazione.

I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo verranno utilizzati per finanziare il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Articolo 46 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le specifiche disposizioni di legge, di regolamento e di altra natura promananti da soggetti a ciò deputati ex lege.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale (di cui agli artt. 124 e 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 nonché allo Statuto Comunale).
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il presente regolamento sostituisce ed annulla il precedente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 dell'11/02/2016 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03-08-2017.

ALLEGATO 1

Comune di Albisola Superiore - Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto

Il sottoscritto _____
nato a _____ Provincia _____ il _____
C.F. _____ in qualità di conduttore dell'immobile situato in Albisola
Superiore, Via _____ n. _____
in qualità di produttore dei rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17.09.04 - Rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e
17.09.03*) e CER 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06*
Quantità conferita:

Dichiara che

I rifiuti provengono da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile
abitazione di cui sopra (specificare il tipo di rimozione effettuata)
.....
.....

I rifiuti non contengono scarti di materiale isolante o di coibentazione (guaine bituminose, fibre minerali,
amianto) o manufatti in cemento-amianto

Nei rifiuti non sono presenti pavimentazioni in asfalto

Il rifiuto non contiene imballaggi contaminati (barattoli che hanno contenuto vernici, resine, adesivi,
sigillanti)

Il rifiuto non è venuto a contatto o è stato contaminato da sostanze pericolose (idrocarburi ecc.)

data _____

firma

il produttore del rifiuto